

Le scelte del contribuente. Circolare Assonime chiarisce i confini della legittimità delle scelte di riorganizzazione aziendale

Scissioni non proporzionali senza abuso

Queste operazioni non possono essere comparate all'assegnazione dei beni ai soci

IL PRINCIPIO

Le scelte non considerate abusive inizialmente devono essere valutate legittime anche quando sono compiute in itinere

FOCUS



Luca Miele

Tutte le operazioni di **riorganizzazione aziendale** che consentono al contribuente di soddisfare i presupposti per poter fruire di **regimi tributari alternativi** devono ritenersi **legittime e non abusive**. Va rispettato il principio di fondo secondo cui le scelte che non sono considerate abusive ove compiute inizialmente, devono ritenersi altrettanto legittime nel caso in cui siano operate in itinere, ossia quando le condizioni di accesso ad un regime fiscale si verificano ex post.

L'importante affermazione, coerente con la pronuncia della Cassazione 25758/2014 in tema di lease-back, è contenuta nella circolare **Assonime** 21/2016.

L'associazione esamina, anche alla luce di tale principio, alcune operazioni che hanno spesso generato dubbi sulla lo-

ro elusività o meno.

Il primo caso è quello della fusione per incorporazione utilizzata, in alternativa alla liquidazione della controllata, per accorciare una preesistente catena partecipativa. La scelta, da considerarsi del tutto legittima anche in ossequio al chiaro dettato della relazione illustrativa al Dlgs 128/2015, deve ritenersi del tutto coerente anche quando la liquidazione sia già iniziata con il realizzo di cespiti verso terzi e l'incorporata sia rimasta titolare di pochi beni o addirittura di sola cassa.

Nella fattispecie non vi è vantaggio fiscale indebito ed è quindi inutile l'ulteriore indagine sulla sussistenza o meno della sostanza economica.

Altra fattispecie analizzata da Assonime è quella delle scissioni non proporzionali di aziende e di singoli beni.

Queste operazioni, in passato, sono state spesso "etichettate" come abusive in quanto la scissione effettuata in neutralità fiscale, in assenza di valide ragioni extra-fiscali, risulterebbe alternativa all'assegnazione dei beni ai soci, operazione "naturale" e più onerosa; le beneficiarie inoltre assumerebbero il ruolo di meri contenitori delle attribuzioni di pertinenza di

ciascun socio. Questa impostazione è ora da rigettare alla luce della nuova nozione di abuso in quanto:

- 1 anche la scissione non proporzionale è del tutto legittima civilisticamente;
- 2 il regime di neutralità fiscale non è altro che la naturale conseguenza della natura successoria della scissione;
- 3 scissione e assegnazione non possono essere comparate in quanto i beni che confluiscono nelle beneficiarie non fuoriescono dal regime dei beni d'impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originariamente possedute, con la conseguenza che non si determinano doppie deduzioni o salti d'imposta.

Altro caso preso in considerazione dall'Assonime è quello della scissione di un singolo bene (ad esempio un immobile) in favore di una società veicolo beneficiaria e della successiva cessione della partecipazione nella società veicolo a terzi. In questo caso si trasformano plusvalenze sui beni di primo grado in plusvalenze sulle partecipazioni.

Si tratta di una fattispecie per la quale, in dottrina, si è dubitato della non elusività dell'operazione in quanto si può argo-

mentare "a contrario" dall'articolo 176, comma 3, del Tuir che esclude espressamente l'abuso in presenza di conferimenti di azienda fiscalmente neutrali e di cessione della partecipazione che nel nostro ordinamento esiste il principio secondo cui la circolazione di beni isolati, a differenza della circolazione di aziende, non può beneficiare della traslazione dell'onere impositivo in capo al cessionario che rileva l'azienda sottostante la partecipazione a costi storici.

L'Assonime, tuttavia, afferma che si può obiettare a tale ricostruzione evidenziando che il risultato che si viene a determinare in caso di scissione di un singolo bene e cessione della partecipazione nella società veicolo beneficiaria, non è dissimile rispetto a quello che si sarebbe potuto realizzare in presenza di una partecipazione in una società che avesse già posseduto fin dall'origine un bene singolo; nel qual caso la scelta se cedere la partecipazione o il bene sarebbe stata certamente legittima e non abusiva. E nella fattispecie considerata, la scissione serve unicamente a riportare il contribuente nella condizione di poter effettuare questa scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

